

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE
DEL CONTRIBUENTE**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°62 del 13 ottobre 2020

SOMMARIO

Art. 1. Accertamento con adesione.....	3
Art. 2 - Avvio del procedimento ad iniziativa dell'ufficio.....	4
Art. 3 - Avvio del procedimento ad iniziativa del contribuente.....	5
Art. 4 - Definizione dell'accertamento.....	5
Art. 5 - Effetti dell'adesione.....	6
Art. 6 - Pagamento rateale.....	6
Art. 7 - Riduzione delle sanzioni.....	7
Art. 8. Entrata in vigore, abrogazioni e clausola di adeguamento.....	7

Art. 1. Accertamento con adesione

1. Al fine di instaurare con il contribuente un rapporto improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflattivo del contenzioso, il Comune di Lucca, nell'esercizio della propria potestà regolamentare in materia di disciplina delle entrate, anche tributarie, applica l'istituto dell'accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 50, della legge n. 449/1997, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, come declinati nel presente regolamento.

2. Ferma restando l'aderenza ai criteri stabiliti dal d.lgs. 19 giugno 1997 n. 218, alle singole disposizioni del medesimo si rinvia solo dove puntualmente richiamate e, comunque, nei limiti in cui la loro applicazione sia valutata compatibile con la natura della violazione contestata nell'avviso di accertamento.

3. In particolare, l'art. 5-ter del d.lgs. n. 218/1997, troverà applicazione in presenza delle circostanze di cui ai successivi commi 4 e 5 e previa valutazione dell'ufficio competente ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento.

4. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata ai soli accertamenti sostanziali e non si estende alla parte di questi concernente la semplice correzione di errori materiali e formali, non incidenti sulla determinazione del tributo, né agli avvisi di accertamento dei tributi in conseguenza di un'attività di controllo formale delle dichiarazioni e dei versamenti ovvero ad atti di liquidazione dell'imposta.

5. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e, quindi, di elementi di natura presuntiva o suscettibili di apprezzamento valutativo; esulano, pertanto, dal campo applicativo le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi certi ed incontrovertibili, quali, a titolo esemplificativo:

- a) i casi di mero controllo formale finalizzati alla liquidazione e riscossione del tributo;
- b) i casi in cui l'accertamento sia basato sugli elementi oggettivi fissati dalla legge per la determinazione del tributo.

6. Il procedimento di definizione può essere attivato:
- a) a cura dell'Ufficio comunale, prima della notifica dell'avviso di accertamento, con le modalità di cui al seguente articolo 2;
 - b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento, come disciplinato dal seguente art. 3.
7. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione i termini per l'impugnazione e quelli per il pagamento del tributo.
8. Il responsabile del procedimento di accertamento con adesione coincide con il funzionario responsabile del tributo o il funzionario da quest'ultimo espressamente delegato.

Art. 2 - Avvio del procedimento ad iniziativa dell'ufficio

1. L'Ufficio competente, qualora valuti l'esistenza di circostanze che rendano opportuna l'instaurazione di un contraddittorio con il contribuente, al termine degli atti istruttori relativi al procedimento di accertamento, invia al contribuente un "invito a comparire", da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, con l'indicazione dei seguenti elementi:
- a) i riferimenti identificativi dell'atto e della fattispecie tributaria, della eventuale denuncia o dichiarazione cui si fa riferimento, nonché il periodo/i d'imposta cui attiene l'accertamento suscettibile di adesione;
 - b) il giorno ed il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
2. L'eventuale comunicazione d'inizio procedimento d'accertamento, le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può richiedere ai contribuenti, non costituiscono "invito a comparire", ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento, a seguito dell'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito medesimo non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.

4. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire d'iniziativa ai sensi del successivo articolo 3 qualora riscontri nello stesso aspetti che egli ritiene possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

Art. 3 - Avvio del procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui al precedente art. 2 può formulare -anteriamente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale -istanza di "accertamento con adesione" in carta libera, indicando il proprio recapito, anche telefonico.

2. L'impugnazione dell'avviso presso il competente Organo giurisdizionale comporta rinuncia all'istanza di definizione.

3. La presentazione dell'istanza determina la sospensione, per un periodo di 90 giorni dalla data di ricezione della stessa, sia dei termini previsti per l'impugnazione in sede giurisdizionale sia di quelli previsti per il pagamento del tributo.

4. Nel termine di 20 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione l'Ufficio, anche telefonicamente o via mail (non necessariamente attraverso pec), formula l'"invito a comparire". La mancata comparizione da parte del contribuente, nel giorno e nel luogo indicato nell'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione. Eventuali motivate, richieste di differimento avanzate dal contribuente, in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se pervenute entro il giorno precedente non festivo, salve le eventuali cause di forza maggiore debitamente documentate.

5. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato o dell'eventuale impossibilità documentata a comparire, nonché dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto processo verbale, redatto e sottoscritto da parte del Funzionario d'imposta o di suo delegato.

Art. 4 - Definizione dell'accertamento

1. A seguito del contraddittorio, ove si addivenga ad esito positivo in ordine al concordato con il contribuente, l'Ufficio redige in duplice esemplare "atto di accertamento con

adesione", sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal Funzionario d'imposta o da suo delegato.

2. Nell'atto di adesione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui si fonda la definizione e, in particolare:

- a) gli elementi di valutazione adottati dal contribuente;
- b) i percorsi logico-giuridici che conducono alla revisione della pretesa tributaria;
- c) i criteri adottati per la rideterminazione della base imponibile;
- d) la liquidazione del maggior tributo, delle sanzioni e degli interessi, dovuti in conseguenza della definizione.

3. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.

4. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'Ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'Ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione di sua competenza.

Art. 5 - Effetti dell'adesione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è suscettibile di impugnazione, non è integrabile né modificabile da parte dell'Ufficio.

2. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità di procedere ad "accertamenti integrativi" qualora la definizione riguardi "atti parziali", nonché nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile, non nota alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso dell'Ufficio alla data medesima.

3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

Art. 6 - Pagamento rateale

1. Il pagamento delle somme dovute per effetto della definizione dell'accertamento con adesione, può essere effettuato anche ratealmente, qualora le somme dovute siano superiori a € 100,00.
2. Il pagamento rateale è disposto nel rispetto della specifica disciplina prevista per l'istituto della rateazione nel regolamento generale per la disciplina delle entrate comunali. In caso di assenza di previsione regolamentare si applica la normativa vigente.

Art. 7 - Riduzione delle sanzioni

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un terzo dei minimi edittali previsti dalla legge.

Art. 8. Entrata in vigore, abrogazioni e clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2020. In particolare per l'entrata in vigore si applica altresì l'art. 4, comma 2, dello Statuto comunale.
2. Dalla data di entrata in vigore si produce la conseguente abrogazione di tutte le norme regolamentari in contrasto con esso. In specie, è abrogato il vigente regolamento per la disciplina dell'accertamento con adesione del contribuente, approvato con deliberazione C.C. del 22.12.1998.
3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.